

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001507	03/08/2022

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002661 DEL 29/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:00 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:36 Donato SIVO

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 03/08/2022 09:25 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 02/08/2022 17:41 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 03/08/2022 09:26
 Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Medico in staff alla Direzione Sanitaria e dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:

- a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Premesso, altresì, che:

- quanto alla durata massima della formazione extra rete, il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Dato atto che:

- con nota a mezzo mail del 10/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 61878 del 10/05/2022), l'Università degli Studi di Torino ha trasmesso a questa ASL la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere Bari, di periodo di tirocinio/stage per la durata massima di 18 mesi, da parte della dott.ssa Alice Ronco, iscritta al V° anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del medesimo Ateneo;
- con comunicazione a mezzo mail del 18/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 65842 del 18/05/2022), la dott.ssa Alice Ronco trasmetteva accettazione del Direttore U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere ad accogliere la specializzanda in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli Studi di Torino, per il tirocinio formativo extra-rete;
- con comunicazione a mezzo mail del 19/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 67260 del 20/05/2022), la dott.ssa Alice Ronco trasmetteva la documentazione inerente la polizza assicurativa in suo possesso;
- con annotazione a margine della nota prot. 67260/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha invitato la specializzanda, all'integrazione del massimale per colpa grave;
- con comunicazione a mezzo mail del 27/05/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 71193 del 27/05/2022), la dott.ssa Alice Ronco confermava la propria disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, allegato sub C) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che non sarà pubblicabile per motivi di privacy;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 15/06/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 79215 del 15/06/2022), la dott.ssa Alice Ronco trasmetteva la documentazione inerente la

polizza assicurativa integrata come richiesto dal Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;

- con annotazione a margine della nota prot. n. 79215/2022, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa accesa dalla dott.ssa Alice Ronco, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 28 /06/2022 acquisita al prot. ASL BA n. 84689 del 28/06/2022), l'Università degli Studi di Torino ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 20/07/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 94792 del 21/07/2022) il Direttore dell'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva altresì nulla-osta dello stesso, relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale e progetto formativo debitamente sottoscritto;
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 21/07/2022 (acquisita al prot. ASL BA n. 95258 del 22/07/2022) il Direttore dell'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva il progetto formativo debitamente sottoscritto;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Alice Ronco, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione che, completo di dichiarazione di impegno della dott.ssa Alice Ronco relativamente agli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d.lgs. 368/1999, viene allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Alice Ronco, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere ed avente durata complessiva pari a 18 mesi;
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva

- sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;
 - b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile, ferma la durata di 18 mesi della formazione extra rete della dott.ssa Alice Ronco;
 - d. individua la competenza esclusiva del Foro di Bari, per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti e che non risultino definibili in via bonaria;
 - e. individua il Direttore U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al Direttore della U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Alice Ronco;
 - b) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - c. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - c. 2) alla formazione sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
 - e) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
 5. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e degli stage/tirocini autorizzati con il presente atto;
 6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
 7. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.
-

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA –
DOTT.SSA ALICE RONCO**

- Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Considerato che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- Tenuto conto che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- Visto il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”* che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- Visto il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 che definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

SI STIPULA TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, di seguito denominata *“Università”*, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola Prof. Luca Marozio, nato a _____ il _____, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 26.11.2021;

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI con sede legale in Bari, Lungomare Starita n. 6, C.A.P 70123, Codice Fiscale 06534340721 (d'ora in poi denominato *“soggetto ospitante”*), rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, in qualità di Direttore Generale del soggetto ospitante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia la dott.ssa

Alice Ronco nata a _____, il _____, residente a _____ in _____

Codice fiscale: _____ (d'ora in poi denominato "specializzanda").

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.I. n. 402/2017, qualora le strutture ospitanti facessero parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altra Università, l'accoglienza degli specializzandi è subordinata alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

Art. 3 – Durata della formazione

La specializzanda svolgerà attività di formazione in regime di *stage* per una durata non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta.

Art. 4 – Luoghi della formazione

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale, le attrezzature e le strutture al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio: Presidio Ospedaliero Di Venere (Carbonara di Bari): U.O.C.D. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale (dal 7/07/2022 al 30/09/2022).

Art. 5 – Modalità di svolgimento della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale. La frequenza della formazione è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutore

L'attività di formazione si svolgerà sotto la guida di un tutore designato dal Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo.

Art. 8 – Comunicazione e accertamento della frequenza

La comunicazione di inizio formazione dovrà essere formalizzata dall'Università attraverso l'invio del progetto formativo, anche in forma digitale, comprendente il nominativo del tirocinante, del tutore universitario e del tutore del soggetto ospitante, l'anno di corso, il periodo di frequenza e gli obiettivi formativi da conseguire.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività di formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico della specializzanda per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte della specializzanda, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

Art. 11 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, l'Università si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai medici in formazione specialistica in tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare loro, tramite il tutore di cui al precedente art. 7 coadiuvato – ove occorra – dal Responsabile SPPA, la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i medici in formazione vengono destinati e alla mansione assegnatagli.

Art. 12 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura alla specializzanda che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e le uniformi di servizio, ove presenti, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, la specializzanda è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei tirocinanti e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale predispone e mette a disposizione dei tirocinanti l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei tirocinanti ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei tirocinanti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative o ordine dell'Autorità giudiziaria.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del soggetto ospitante, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dal soggetto ospitante ai tirocinanti, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, i tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento. Il Tirocinante non può utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 16 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata massima di 1 anno, con decorrenza dalla data di approvazione della deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari ovvero, ove successiva, dalla data di attestazione dell'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dalla specializzanda ai sensi del precedente art. 10, da parte del Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione della ASL BA.

La presente convenzione non può essere rinnovata/prorogata tacitamente, bensì esclusivamente per espressa manifestazione di volontà delle Parti.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

Art. 19 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università.

Letto, approvato.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ASL BARI

Il Direttore Generale

(Dott. Antonio Sanguedolce)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

Il Direttore

(Prof. Luca Marozio)

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui agli artt. n. 10, 15, 17 e 18, così come di seguito rinnovati:

Art. 10 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dello specializzando per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

L'ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo e indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Nel rispetto di quanto previsto dalla nota MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306), l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'attivazione della tutela assicurativa da parte dello specializzando, nonché all'attestazione dell'adeguatezza della stessa da parte del Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione rischio clinico, sistema qualità e formazione della ASL BA.

Art. 15 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né all'Università né al soggetto ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 17 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto ai sensi dell'art. 16, allegato B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni; l'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'Università.

Art. 18 – Foro competente

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza sarà quello di Bari.

ASL BARI

**Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Sanguedolce)**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

**Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Il Direttore
(Prof. Luca Marozio)**

Università degli Studi di Torino

OBIETTIVI FORMATIVI

Descrizione sintetica degli obiettivi formativi

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in materia di Diagnosi Prenatale e Medicina Fetale

FASI E ATTIVITA' DI PROGETTO

Descrizione delle fasi e attività di progetto

1. Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecografia di screening del I trimestre
2. Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecografia di screening del II trimestre
 - a. Distinguere quadri ecografici normali e patologici
 - b. Riconoscere le principali malformazioni fetali
3. Acquisizione di conoscenze e nozioni teoriche e pratiche in materia di ecocardiografia e neurosonografia fetale

Tali attività porteranno alla stesura della tesi di specializzazione su uno di tali argomenti

OBBLIGHI DELLO SPECIALIZZANDO

- ✓ Svolgere le attività previste dal progetto formativo
- ✓ Seguire le indicazioni del tutor aziendale della struttura ospitante
- ✓ Rispettare tutti i regolamenti interni vigenti presso l'ente ospitante
- ✓ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni dell'impegno.

BARI, __/__/__

Dott. Paolo Volpe

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002661 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001507 DEL 03/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 29/07/2022 11:03
Dirigente Medico/Sanitario	Mudoni Simona	 Firmato digitalmente il 29/07/2022 13:10
Responsabile UOS/UOSD	Piscitelli Romana Giovanna	 Firmato digitalmente il 01/08/2022 10:47